



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANTONIO LIGABUE"**

Via Rivoluzione d'Ottobre, 27 - 42123 REGGIO EMILIA
Tel. 0522/585813 – Fax 0522/283346 – C.F.: 80016430359

e-mail: reic834005@pec.istruzione.it – reic834005@istruzione.it sito internet: www.icligabue-re.edu.it

Al personale docente ed ATA
dell'IC A. LIGABUE
Al RSPP
All'albo

OGGETTO: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022

Dal 1°maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo **del GP, base o rafforzato** (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico. L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

Il dirigente utilizza il **docente** inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico: *"il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione"* (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620).

Il **personale ATA** rientra regolarmente in servizio senza GP base.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2 O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva.
- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- i bambini di età inferiore ai sei anni;



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANTONIO LIGABUE"**

Via Rivoluzione d'Ottobre, 27 - 42123 REGGIO EMILIA
Tel. 0522/585813 – Fax 0522/283346 – C.F.: 80016430359

e-mail: reic834005@pec.istruzione.it – reic834005@istruzione.it sito internet: www.icligabue-re.edu.it

- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

**MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA
EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO**

(Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021)

"A decorrere dal 1° aprile 2022, **fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]"

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

La **valutazione degli apprendimenti**, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

ASSENZA PER ISOLAMENTO DA COVID-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto").



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANTONIO LIGABUE"**

Via Rivoluzione d'Ottobre, 27 - 42123 REGGIO EMILIA
Tel. 0522/585813 – Fax 0522/283346 – C.F.: 80016430359

e-mail: reic834005@pec.istruzione.it – reic834005@istruzione.it sito internet: www.icligabue-re.edu.it

ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

(Art. 2-bis D.L. 172/2021)

“L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata.

La già menzionata assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI E GP

L'accesso nei locali scolastici del personale esterno avviene senza previo controllo del possesso di green pass base o rafforzato.

Permane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Reggio Emilia, 2 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Pullia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 D.lgs 39/93